CHE APPROVA LE CONVENZIONI PEL RISCATTO DELLE FERROVIE VICENZA-THIENE-SCHIO, VICENZA-TREVISO PADOVA-BASSANO-PISA-COLLE SALVETTI, TUORO-CHIUSI

Art. 3 (Convenzione Pisa Collesalvetti)

Mediante il corrispettivo convenuto s'intendera' completamente soddisfatto ogni e qualsiasi diritto che per qualsivoglia titolo possa elevarsi dalla provincia predetta o dai terzi pei quali resta garante la provincia stessa, relativamente ai lavori e provviste di ogni genere per la costruzione e per l'esercizio della linea ceduta.

Nessuna pretesa potra' parimenti essere elevata dalla provincia di Pisa verso il Governo relativamente ai conti dell'esercizio di detta linea pel periodo anteriore al 1° gennaio 1882, ritenendosi ogni relativa questione definita e transatta fra la provincia stessa e l'Amministrazione esercente.

Versione in vigore dal 9 agosto 1882, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva le convenzioni pel riscatto delle ferrovie Vicenza-Thiene-Schio, Vicenza-Treviso Padova-Bassano-Pisa-Colle Salvetti, Tuoro-Chiusi
Estremi	Legge 25 giugno 1882, n. 871
Partizione	Convenzione Pisa Collesalvetti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1882

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-le-convenzioni-pel-riscatto-delle-ferrovie-vicenza-thiene/convenzione-pisa-collesalvetti-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it